



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA

PRESIDENZA

Direzione generale

Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

Ai Signori Sindaci dei Comuni
della Sardegna

Ai Responsabili degli Uffici Elettorali
dei Comuni della Sardegna

e, p.c.

Ai Dirigenti dei Servizi
Elettorali delle Prefetture di

- Cagliari
- Sassari
- Nuoro
- Oristano

Alla Direzione generale
dell'Azienda per la tutela della salute
ATS Sardegna

Alla Direzione generale dell'Azienda
ospedaliera "G. Brotzu"

Alla Direzione generale dell'Azienda
ospedaliero-universitaria di Cagliari

Alla Direzione generale dell'Azienda
ospedaliero-universitaria di Sassari

Oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna – 24 febbraio 2019. Esercizio del diritto di voto da parte di elettori non deambulanti e di elettori che per legge necessitano di accompagnamento.

Per effetto del rinvio disposto dall'art. 20, comma 1-bis, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, per le modalità di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti e degli elettori che per legge necessitano di accompagnamento si applica, in occasione della consultazione elettorale in oggetto, la disciplina nazionale vigente per l'elezione della Camera dei Deputati.

Elettori non deambulanti

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale
Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

deambulanti), prescrive che, quando la sede della sezione nella quale gli elettori non deambulanti sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, i medesimi possano esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune che sia allestita in una sede già esente da barriere architettoniche.

La sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote deve essere arredata, attrezzata e contrassegnata secondo le prescrizioni normative di cui all'art. 2 della stessa legge, in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati e di votare in assoluta segretezza.

I suddetti elettori potranno esercitare il diritto di voto nelle sezioni elettorali aventi le caratteristiche descritte previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'Aziende sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Le Amministrazioni comunali sono invitate a pubblicizzare adeguatamente, con i mezzi ritenuti più idonei, l'elenco delle proprie sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche.

Si ricorda, inoltre, che, ogni sala delle elezioni, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ad elettori con disabilità (*art. 42, comma 5, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*).

Elettori che per legge necessitano di accompagnamento

Gli elettori di cui all'art. 55, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Sulla sua tessera elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito (*art. 55, comma 3, D.P.R. n. 361/1957*).

Disposizioni analoghe sono dettate in materia dall'art. 29, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*).

Lo stesso art. 29, al primo comma, dispone che in occasione di consultazioni elettorali, i Comuni organizzino i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare il raggiungimento del seggio da parte degli elettori disabili.

Al fine di garantire il diritto di voto costituzionalmente tutelato e renderne più agevole l'esercizio, **da giovedì 21 febbraio a domenica 24 febbraio 2019** (*nei tre giorni precedenti e nel giorno della votazione*) le Aziende sanitarie garantiscono in ogni Comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale
Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*art. 29, comma 2, L. 104/1992*).

Si ricorda che l'art. 56 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 prescrive che i certificati medici richiesti dagli elettori che esercitano il diritto di voto con l'aiuto di un elettore accompagnatore possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore e devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

A tale riguardo, si pregano le Aziende sanitarie in indirizzo di impartire le necessarie disposizioni affinché gli elettori che per legge necessitano di accompagnamento possano ottenere il certificato medico immediatamente e gratuitamente, richiamando inoltre l'attenzione dei funzionari medici designati in ordine all'esigenza di indicare in modo chiaro ed univoco, nei certificati, la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Diversamente, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, l'annotazione del diritto al voto con l'aiuto di un accompagnatore (*voto assistito*) viene previamente inserita nella tessera elettorale a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (*art. 55, ultimo comma, D.P.R. n. 361/1957*). In tal caso, l'elettore che si presenta al seggio con la tessera elettorale nella quale sia stato apposto il suddetto simbolo o codice dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Per ulteriori informazioni e per la disamina degli orientamenti giurisprudenziali in materia, sui quali si richiama la particolare attenzione dei Presidenti di seggio, si rinvia al paragrafo 42 della Pubblicazione n. 3 "Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione" (*pag. 28 e ss.*), a breve disponibile nel portale della Regione dedicato alle elezioni regionali.

Il Direttore del Servizio
Dott. Alessandro Usai

Firmato digitalmente da

**ALESSANDRO
USAI**